

POLIZZA TUTTI I RISCHI DELLO STUDIO (CONTENUTO)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- **Società:** l'impresa assicuratrice
- **Contraente/Assicurato:** il Notaio iscritto a Ruolo che abbia sottoscritto la presente polizza;
-
- **Assicurazione:** il contratto di Assicurazione;
- **Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione;
- **Scheda di Adesione:** il documento con il quale il singolo Notaio chiede la copertura assicurativa;
- **Premio:** la somma dovuta alla Società;
- **Sinistro:** ciascun evento produttore di danni per i quali sono prestate le garanzie di cui alla presente polizza;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;
- **Franchigia:** detrazione dal pagamento dell'indennizzo dovuto;
- **Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio;
- **Furto:** come definito dall'art. 624 del Codice Penale;
- **Rapina:** come definita dall'art. 628 del Codice Penale;
- **Danni elettrici:** danni a macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici o elettronici per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi causa derivati;
- **Studio Notarile:** i locali all'interno dei quali l'Assicurato svolge la sua attività professionale incluse pertinenze, dipendenze e archivi, anche se in corpo separato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E RATE SUCCESSIVE

L'Assicurazione ha effetto secondo le modalità previste dal successivo art. 42.

ART. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C. e con gli effetti dallo stesso previsti.

ART. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere con preavviso di 30 giorni dall'Assicurazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa - entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso - rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7 – PERIODO DI ASSICURAZIONE

La presente polizza decorre dalle h. 24 dell' 01.02.2011 e scade alle h 24 dell' 01.02.2012 senza essere soggetto a tacito rinnovo.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

Si conviene che il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria competente nel distretto notarile cui appartiene l'Assicurato nel momento della denuncia del sinistro.

ART. 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE

SEZIONE 1

ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO DELLO STUDIO NOTARILE

ART. 10 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, i seguenti beni: mobilio, arredamento, macchine da scrivere e per calcolare computer, apparecchiature elettroniche, macchinario ed attrezzature, oggetti di cancelleria e quant'altro inerente allo Studio Notarile, nonché quanto d'uso personale del Notaio, dei dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti esclusi i beni di cui agli artt. 15 e 20.

Limitatamente al caso di furto che colpisca, tra i beni sopra elencati, quelli rientranti nelle categorie "mobilio", "arredamento" e "quanto d'uso personale del Notaio" che abbiano valore per singola unità uguale o superiore a Euro 5.000,00 resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00, solo qualora, al momento del furto, non risultasse installato e funzionante un impianto d'allarme.

I beni di uso personale dei dipendenti, collaboratori e praticanti sono indennizzati nel limite massimo di Euro 1.000,00.

ART. 11 – RISCHIO ASSICURATO

Sono assicurati i danni materiali e diretti ai beni di cui all'art. 10 cagionati da:

- a) Incendio comunque causato;
- b) Fulmine ed elettricità atmosferica;
- c) Esplosione e scoppio;
- d) Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui si riferisce l'Assicurazione;
- e) Danni elettrici;
- f) Guasti derivanti da imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- g) Eventi sociopolitici come da art. 25 che segue;
- h) Eventi atmosferici come da art. 26 che segue;
- i) Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da art. 27 che segue;
- j) Terremoto come da art. 28 che segue;
- k) Vandalismo;
- l) Furto;
- m) Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata dall'esterno) od all'esterno dello Studio Notarile: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dal notaio e/o da persone delle quali deve rispondere o che agiscono su incarico e/o per conto del Notaio, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l'abitazione privata del Notaio assicurato;
- n) Estorsione.

ART. 12 – SOMMA ASSICURATA

Fermo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni l'Assicurazione è prestata per:

Euro 350.000,00 a primo rischio assoluto con il limite di:

- Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro;
- Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili rese necessarie da sinistro;
- Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per onorari del perito scelto e nominato dall'Assicurato in conformità di quanto disposto dall'art. 37.

ART. 13 – FRANCHIGIE – SCOPERTO

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni sinistro, che viene ridotta a Euro 260,00 per i danni sub 11 lettera e) ed f).

Come già previsto nel precedente art. 10, limitatamente al caso di furto che colpisca, tra i beni sopra elencati, quelli rientranti nelle categorie "mobilio", "arredamento" e "quanto d'uso personale del Notaio" che abbiano un valore per singola unità uguale o superiore a Euro 5.000,00, resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto 20% con il minimo di Euro 500,00, solo qualora, al momento del furto, non risultasse installato e funzionante un impianto d'allarme. Relativamente alle condizioni speciali "inondazioni, alluvioni, allagamenti" e "terremoto", resterà a carico dell'Assicurato una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00

ART. 14 – DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

La determinazione dei danni per le garanzie previste dall'art. 11 lettera e) ed f) viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme seguenti:

A. NEL CASO DI DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE:

1. Si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2. Si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A)1, defalcato dell'importo stimato come ad A)2 salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

B. NEL CASO DI DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE

- 1) Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) Si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B)1, defalcato dell'importo stimato come B)2.
Questa stima riguarda solo gli impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
 - a) I danni si siano verificati entro tre anni successivi a quello di prima installazione;
 - b) Il rimpiazzo sia eseguito entro i tempi tecnici necessari;

- c) Il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni di cui al punto c) si applicano le norme che seguono:

- 3) Si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;
- 4) Si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B)3, defalcato dell'importo stimato come B)4.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come B) (stima B1 – B2 oppure B3 – B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento, restando ferme le franchigie a carico dell'Assicurato.

In questo caso nulla è dovuto per spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti diversi da quelli usuali per il tipo di beni considerati.

SEZIONE 2

ASSICURAZIONE DEL DENARO E DEI VALORI

ART. 15 – LIMITE DELL'INDENNIZZO

Nell'ambito dello Studio Notarile sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, denaro, titoli, valori, gioielli, preziosi, e biglietti di legittimazione all'incasso, inclusi i beni di uso personale del Notaio. I beni di uso personale dei dipendenti, collaboratori e praticanti sono indennizzati nel limite massimo di € 1.000,00.

ART. 16 – RISCHIO ASSICURATO

Sono assicurate le perdite per sottrazione distruzione o deterioramento dei beni di cui all'art.15 derivanti da:

- a) Incendio comunque causato;
- b) Fulmine ed elettricità atmosferica;
- c) Esplosione e scoppio;
- d) Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui si riferisce l'Assicurazione;
- e) Eventi socio-politici come da art. 25 che segue;
- f) Eventi atmosferici come da art. 26 che segue;
- g) Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da art. 27 che segue;
- h) Terremoto come da art. 28 che segue;
- i) Furto;
- j) Vandalismo;

- k) Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata dall'esterno) od all'esterno dello Studio Notarile: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dal Notaio e/o da persone delle quali deve rispondere o che agiscono su incarico e/o per conto del Notaio, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l'abitazione privata del Notaio assicurato;
- l) Estorsione.

ART. 17 – CONDIZIONI PER L'INDENNIZZO

Durante le ore di chiusura dello studio la garanzia furto è operante purché i beni indicati all'art. 15 siano in casseforti, cassetti o mobili chiusi a chiave e il furto sia commesso mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od altri arnesi similari.

ART. 18 – SOMMA ASSICURATA

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 29 e 30 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni la somma assicurata è di Euro 350.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo con il limite di Euro 60.000,00 per perdite derivanti da furto, scippo e/o rapina.

ART. 19 – FRANCHIGIA

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni sinistro; per le perdite sub articolo 16 k) verificatesi all'esterno dello studio e 16 l), la garanzia è prestata previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00. Relativamente alle condizioni speciali "inondazioni, alluvioni, allagamenti" e "terremoto", resterà a carico dell'Assicurato una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.

SEZIONE 3

ASSICURAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI E DEGLI ATTI

ART. 20 – DEFINIZIONE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione garantisce all'Assicurato il rimborso delle spese necessarie alla ricostruzione dei beni perduti, deteriorati o distrutti in caso di perdita per sottrazione, distruzione o deterioramento di: atti, registri, repertori, titoli, testamenti, documenti, lavori di documentazione professionale, pratiche di ogni genere, il tutto anche se custodito per rapporto fiduciario, ivi compresi gli archivi e i supporti anche meccanografici ed elettronici, purché contenuti nello studio dell'Assicurato, a causa dei seguenti eventi:

- Incendio;
- Fulmine ed elettricità atmosferica;
- Esplosione e scoppio;
- Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui si riferisce l'Assicurazione;
- Eventi socio politici come da art. 25 che segue;
- Eventi atmosferici come da art. 26 che segue;
- Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da art. 27 che segue;
- Terremoto come da art. 28 che segue;

- Furto;
- Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata all'esterno) od all'esterno dello studio Notarile.

ART. 21 – SOMMA ASSICURATA

Fermo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni, la garanzia è prestata per la somma di Euro 350.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 22 – FRANCHIGIA

Relativamente alle condizioni speciali “inondazioni, alluvioni, allagamenti” e “terremoto”, resterà a carico dell'Assicurato una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00

SEZIONE 4

ASSICURAZIONE DEI GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

ART. 23 – DEFINIZIONE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

L'assicurazione vale per i guasti cagionati da atti vandalici alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, solo nel caso in cui tali atti avvengano all'interno dello studio del notaio.

ART. 24 – SOMMA ASSICURATA

Fermo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni la garanzia è prestata per la somma di Euro 26.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.

CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI EVENTI SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI - TERREMOTO – INONDAZIONE ALLUVIONE ALLAGAMENTI

ART. 25 – DANNI DERIVANTI DA EVENTI SOCIO-POLITICI

Norme che regolano l'Assicurazione degli eventi sociopolitici.

La società risponde:

1. dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti e sommosse nonché di atti di sabotaggio;
2. degli altri danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

Agli effetti della presente estensione di garanzia sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;

- b) verificatisi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- c) determinati da dolo dell'Assicurato;
- d) conseguenti a inondazioni o frane;
- e) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

La Società non risarcisce inoltre i guasti o i danni di cui al punto 2) del presente articolo, dovuti ad interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

ART. 26 – DANNI DERIVANTI DA EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da:

- 1) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche;
- 2) incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da:
 - fuoriuscita di corsi d'acqua dalle usuali sponde o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, cumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
 - gelo e neve;
 - cedimenti o franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
- b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia.

ART. 27 – INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La garanzia è prestata con una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto.

ART. 28 – TERREMOTO

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La garanzia è prestata con una franchigia del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00.

Agli effetti della presente condizione speciale le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 29 – LIMITE ALL'INDENNIZZO

Ferme le somme assicurate per ciascuna delle sezioni della presente polizza la Società non sarà tenuta a pagare nel periodo di Assicurazione somma maggiore di Euro 350.000,00 per tutti i sinistri anche se riguardanti diverse sezioni.

Sono a carico della Società le spese sostenute per la limitazione del danno e, in particolare, quelle relative alle procedure di ammortamento titoli.

ART. 30 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

E' in facoltà dell'Assicurato chiedere il reintegro delle somme assicurate dietro corresponsione del relativo premio; il reintegro sarà immediatamente operante salvo che la Società intenda esercitare la facoltà di recesso.

ART. 31 – DURATA DELLA POLIZZA

La presente polizza decorre dalla data prevista dal secondo comma dell'art. 42 e scade all'01/02/2012.

ART. 32– COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora le cose oggetto della presente polizza risultassero essere assicurate anche con altre polizze la Società rimborserà la sola parte di danno eventualmente eccedente l'indennizzo dovuto dagli altri Assicuratori.

In caso di sinistro l'Assicurato deve pertanto comunicare alla Società l'esistenza delle eventuali altre coperture.

La polizza opererà inoltre “a primo rischio” per le garanzie non prestate dalle polizze preesistenti e “a secondo rischio” per le garanzie già operanti.

ART. 33 – COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome e per conto proprio e nell'interesse di chi spetta.

ART. 34 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato in caso di sinistro deve:

- dare avviso scritto alla Società non appena ne è venuto a conoscenza e comunque entro il termine di 72 ore;
- fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Codice Civile;
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali, fino ad un massimo di trenta giorni, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Esaurito il termine temporale di cui sopra, lo stato delle cose potrà essere dimostrato tramite idonea documentazione, se necessario anche fotografica. La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso del sinistro, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del danno, l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nelle 24 ore successive dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno;
- denunciare tempestivamente la perdita di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- inoltrare alla Società, entro dieci giorni, denuncia scritta contenente la data, il luogo, la descrizione, la causa presunta e l'ammontare approssimativo del sinistro, allegando una copia della dichiarazione fatta all'Autorità, ove prevista;
- fornire dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione all'obbligo di salvataggio; sono parificati ai danni da incendio e/o esplosione i guasti arrecati dall'Assicurato o per ordine dell'Autorità per impedirli o arrestarli;
- relativamente alla sola garanzia di cui all'art.11) lettera e) viene stabilito che, avvenuto il sinistro, la copertura relativa ai danni elettrici resta sospesa per l'ente danneggiato fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il funzionamento regolare.

Resta a carico dell'Assicurato il pregiudizio conseguente al ritardato o omesso rispetto di quanto stabilito ai paragrafi precedenti, salvo che l'omissione o il ritardo siano riconducibili ad impedimento per caso fortuito o forza maggiore. Le dichiarazioni inesatte o reticenti dovute a dolo sulla natura, sulle cause, sulle circostanze e sulle conseguenze di un sinistro, comporteranno la decadenza per l'Assicurato di ogni diritto alle prestazioni assicurative.

ART. 35– ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione

mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 36– DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose danneggiate e/o sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro fatto salvo quanto diversamente previsto alle singole sezioni.

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è ripartita a metà.

ART. 37 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto ai suoi obblighi;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione per la determinazione del danno;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

ART. 38 – PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Il pagamento degli indennizzi verrà effettuato entro trenta giorni dalla data dell'accordo; se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro la Società potrà differire il pagamento alla presentazione del verbale di chiusa inchiesta.

ART. 39 – RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dalle garanzie di polizza:

1. i danni derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti ai seguenti atti (indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che interagisce contestualmente o in qualsiasi altra sequenza al sinistro):

- a) Guerra, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell'Assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare; usurpazione di potere;
- b) Qualsiasi atto di terrorismo.

Ai fini della presente esclusione, un atto di terrorismo viene considerato come un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza, violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

Sono inoltre escluse la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da o conseguenti a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di guerra o terrorismo o relativo a questi.

Nel caso che la Società affermasse che in virtù della presente esclusione un eventuale sinistro, danno, costo o spesa, non fosse coperto dall'Assicurazione, l'onere della prova sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente appendice esclusione, risultasse non valida o non applicabile, quanto resta avrà piena validità e effetto;

2. Le perdite, i danni, i costi, le spese di difesa derivanti da richieste di risarcimento conseguenti o relative all'esistenza di muffe, funghi, spore, batteri, contaminazione biologica e quanto a questa collegato;

3. I danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi o fenomeni;

4. I danni determinati da trombe d'aria o di mare, da uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e smottamenti del terreno, salvo quanto previsto dagli artt. 26, 27 e 28;

5. I danni cagionati da dolo dell'Assicurato.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia "Assicurazione del contenuto dello studio Notarile" i danni:

- per smarrimenti od ammanchi riscontrati in sede di inventario;

- attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- per i quali devono rispondere per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, incluso qualsiasi supporto, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

ART. 40 – ESCLUSIONE DELLA LETTURA DEI DATI ELETTRONICI

La presente Assicurazione non copre qualsiasi perdita, danno, costo, sinistro o spesa, preventiva o correttiva o di altro genere, derivante direttamente o indirettamente da o relativa a:

1. calcolo, comparazione, differenziazione, messa in sequenza o elaborazione dei dati che comporti il cambiamento della data per l'anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, relativamente a qualunque sistema informatico, hardware, programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell'apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell'Assicurato o non;
2. qualsiasi cambiamento, variazione o modifica che comporti il cambiamento di data per l'anno 2000, od altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, ad uno qualsiasi di tali sistemi informatici, hardware, programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell'apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell'Assicurato o non.

Questa clausola si applica indipendentemente da qualsiasi altra clausola o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi sequenza alla perdita, danno, costo, sinistro o spesa.

ART. 41– CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

La cessazione, a qualunque titolo, dell'attività professionale, facendo venir meno il presupposto sul quale è convenuta la garanzia prevista dalla presente polizza, comporta automaticamente la risoluzione del rapporto assicurativo con effetto dal trentunesimo giorno successivo alla data di cessazione. Il rateo di premio imponibile non goduto viene messo a disposizione dell'Assicurato.

ART. 42– PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Notaio interessato all'Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al
a mezzo raccomandata e/o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l'apposita
SCHEDA DI ADESIONE.

La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle h. 24.00 dalla data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario disposto alle condizioni di cui al successivo art. 43. A riprova di ciò la Società emetterà una polizza in 3 esemplari da sottoscrivere e scambiare tra Notaio e

ART. 43 – PREMIO

Il premio dovuto dall'Assicurato è di Euro 1.250,00 (comprensivo di imposte) per anno assicurativo con scadenza all'01.02 (primo febbraio) di ogni anno. Qualora la richiesta di copertura pervenga successivamente all'01.04.2011 l'importo dovuto sarà ridotto in ragione del periodo di copertura effettivamente prestato sulla base del seguente schema.

| RICHIESTA DI ADESIONE PERVENUTA | PREMIO |
|---------------------------------|---|
| Dall'01.04.2011 al 31.05.2011 | € 1.045,00 per l'intero periodo fino all'01.02.2012 |
| Dall'01.06.2011 al 31.07.2011 | € 835,00 per l'intero periodo fino all'01.02.2012 |
| Dopo il 01.08.2011 | € 625,00 per l'intero periodo fino all'01.02.2012 |

NEL CASO DI STUDI NOTARILI ASSOCIATI VERRÀ EMESSE UN UNICO CONTRATTO APPLICANDO, FERMO RESTANDO LE SOMME ASSICURATE PER CIASCUN NOTAIO, UN AUMENTO DEL 50% SUL PREMIO SOPRA INDICATO SE LO STUDIO E' COMPOSTO DA DUE NOTAI E DELL' 80% SE LO STUDIO E' COMPOSTO DA TRE O PIÙ NOTAI.

NEL CASO DI STUDI NOTARILI "IN CONDOMINIO" (quando cioè ci sia un solo proprietario che concede la disponibilità di spazi ad altri) L'ASSICURAZIONE POTRÀ ESSERE PRESTATO SOLO PER LA TOTALITÀ DEI NOTAI FACENTI CAPO ALLO STUDIO STESSO E VERRANNO EMESSI SINGOLI CONTRATTI PER CIASCUN NOTAIO APPLICANDO UNO SCONTO DEL 20% SUL PREMIO SOPRAINDICATO SE LO STUDIO E' COMPOSTO DA DUE NOTAI E DEL 30% SE LO STUDIO E' COMPOSTO DA TRE O PIÙ NOTAI.

NEL CASO DI ASSOCIAZIONI DI NOTAI PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITÀ NOTARILI NELL'AMBITO DI LOCALI UTILIZZATI IN COMUNE, LE CONDIZIONI DI POLIZZA ED I PREMI DA APPLICARSI SARANNO CONCORDATE DI VOLTA IN VOLTA.

Il premio deve essere versato in un'unica soluzione mediante:

Bonifico bancario sul conto corrente

| | |
|--|--------------------|
| | Intestato a: _____ |
|--|--------------------|

ART. 44 – CLAUSOLA DI GESTIONE - LEGITTIMAZIONE

Si prende atto che la presente polizza viene stipulata dai singoli Notai che sottoscriveranno la polizza in seguito alla comunicata adesione con il loro espresso consenso.

Gli Assicurati, per effetto delle adesioni al programma assicurativo integrativo così come pervenute agli atti, hanno affidato all'intermediario _____ il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere in relazione al programma assicurativo riguardante i moduli assicurativi integrativi alla copertura assicurativa di Rc professionale dei Notai.

Ciascun assicurato ha, pertanto, conferito all'intermediario tutte le facoltà e le prerogative di legge in termini di esercizio dei diritti assicurativi spettanti in forza dei contratti oggetto di adesione di cui sopra: conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto saranno esercitati, anche in via esclusiva, dal broker con il consenso dell'Assicurato che si intende espressamente prestato anche se non formalmente manifestato.

L'Assicurato corrisponderà direttamente il premio a

Consequenzialmente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, a eccezione della disdetta e/o del rinnovo o della proroga, saranno svolti per conto dell'Assicurato da

ed ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto

e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa.

La Società/ dichiara di avere affidato la gestione amministrativa della presente polizza - per quanto riguarda l'emissione del contratto e il versamento del premio - a

ART. 45– RIPARTO

La garanzia di cui alla presente polizza deve intendersi così ripartita:

-
-
-

ART. 46 – COASSICURAZIONE E DELEGA

L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie Assicuratrici indicate all'Art. 45, ciascuna delle quali è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti la polizza debbono trasmettersi per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria o in alternativa per il tramite di all'uopo designata quale Coassicuratrice Condelegataria anche in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Le Compagnie Coassicuratrici danno incarico alla Società Delegataria di gestire a tutti gli effetti la presente polizza nonché il rapporto con il Contraente e gli Assicurati.

La Società è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza della polizza.

La gestione dei sinistri spetta alla Società e conseguentemente il pagamento degli indennizzi avverrà suo tramite.

LA SOCIETA'

L'ASSICURATO

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- ART. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- ART. 4 – Aggravamento del rischio
- ART. 6 – Recesso in caso di sinistro
- ART. 10 – Oggetto dell'Assicurazione
- ART. 13 – Franchigia - scoperto
- ART. 14 – Determinazione dei danni risarcibili
- ART. 15 – Limite all'indennizzo
- ART. 17 – Condizioni per l'indennizzo
- ART. 19 – Franchigia
- ART. 25 – Oggetto della garanzia – Danni derivanti da eventi socio-politici
- ART. 26 – Oggetto della garanzia – Danni derivanti da eventi atmosferici
- ART. 27 – Oggetto della garanzia – Inondazioni, alluvioni allagamenti

- ART. 28 – Oggetto della garanzia – Terremoto
- ART. 29 – Limite all'indennizzo
- ART. 30 – Riduzione delle somme assicurate
- ART. 34 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- ART. 36 – Determinazione dell'ammontare del danno
- ART. 38 – Pagamento degli indennizzi
- ART. 39 – Rischi esclusi
- ART. 40 – Esclusione della lettura dei dati elettronici
- ART. 41 – Cessazione dell'attività
- ART. 43 – Premio

LA SOCIETA'

LE COASSICURATRICI

L'ASSICURATO
